

COMUNE DI MILANO
PROV. di MILANO

REGOLAMENTO IDRICO

Il Presidente fa rilevare la necessità di modificare il Regolamento per l'acquedotto, in particolare quanto riguarda le autorizzazioni all'attacco idrico che attualmente vengono concesse con delibere di Giunta Municipale.

Alle ore 20,10 si allontanano i consiglieri Tranchedone Sisto e Malinconico Giovanni subito dopo rientra Malinconico.

Segue ampia discussione ove alla fine si stabilisce di approvare nuovo regolamento idrico, mentre i costi di vendita dell'acqua potabile saranno oggetto di un prossimo deliberato.

Si allontana dall'aula dell'adunanza il consigliere Cappopiano Luigi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto sopra;

Visto il nuovo Regolamento Idrico;

Ritenuto opportuno approvare il nuovo Regolamento sopra citato;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

di approvare il nuovo Regolamento idrico, riservandosi di stabilire con un successivo apposito deliberato i costi di vendita dell'acqua potabile.

Di allegare alla presente delibera copia del Regolamento in parola.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to: **Manera Arturo**

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to: **D'Amico Emilio Isidoro Antonio**


IL SEGRETARIO

f.to: **D.ssa Mariangela Chiappinelli**

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li

Visto: **IL SINDACO**



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'albo Pretorio Comunale il giorno 17-11-1981 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 1-12-1981.

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo - Sezione Decentrata Provinciale - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 Legge n. 530/1947 e dell'art. 59 Legge n. 62/1953.

Dal Municipio, li 17-11-1981

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il giorno ^{festivo}/_{di mercato} e contro di essa sono state presentate opposizioni.

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo - Sezione Decentrata Provinciale - ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 - 2° comma - Legge n. 62/1953.

Dal Municipio, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine (1), in data

ai sensi dell'art. 3 Legge n. 530/1947 ed art. 59 Legge n. 62/1953

ai sensi dell'art. 60 - 2° comma - Legge n. 62/1953

ai sensi dell'art. 60 - 4° comma - Legge n. 62/1953

Essendo pervenuta alla Sezione Provinciale del Comitato di Controllo di Caserta in data


IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dal Municipio, li

(1) Cancellare il caso che non ricorre.

APPROVAZIONE



COMUNE DI AILANO

PROVINCIA DI CASERTA

C. A. P. 81010

Cod. Fiscale: 00269590618

Tel. 94.30.24

REGOLAMENTO IDRICO

(Approvato con delibera Consiliare N.150 del 24.10.1981)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Mariangela Chiappinelli)

IL SINDACO
(Prof. Arturo Manera)

ART. 1.

Nell'ambito delle leggi dello Stato, il Comune disciplina, secondo le competenze, il regime e l'uso di tutte le acque esistenti nel territorio comunale: minerali, potabili e non potabili.

ART. 2.

Con riserva di emissione di appositi regolamenti per la disciplina delle altre acque, col presente Regolamento si stabiliscono le condizioni di concessione e di uso dell'acqua potabile distribuita dagli acquedotti pubblici, dai pozzi appositamente prodotti e dalle sorgenti esistenti nel territorio del Comune, nonché dalle provenienze da altri tenimenti e di cui il Comune disciplina l'utenza.

ART. 3.

Il presente Regolamento abroga del tutto quello precedentemente in vigore.

Sono perciò dichiarate nulle tutte le concessioni, privilegiate e normali, e tutte le forme di utenza di acqua potabile esistenti nel territorio del Comune dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 4.

Sono vietate tutte le derivazioni di utenza di acqua potabile direttamente da sorgenti, pozzi pubblici, reti adduttrici nell'ambito del territorio comunale, o da dotazioni di cui il Comune ha diritto di gestione o che comunque interessino il territorio del Comune.

ART. 5.

Le utenze derivate da escavazione di pozzi privati, anche se ad esclusivo uso privato del proprietario, ad uso potabile, debbono essere convalidate dal Comune, eccetto i pozzi escavati per uso agricolo.

Esse possono essere convalidate :

- a) Se autorizzate dai competenti organi dello Stato ;
- b) Se confortate da apposita conseguente concessione comunale, secondo le procedure delle norme edilizie e delle leggi relative ai provvedimenti anti inquinamento e per l'equilibrio ecologico, di cui alla legge 10-5-1976, n. 319 e successive modificazioni ;
- c) Se è intervenuto il versamento degli oneri di cui alla legge 28-1-1977, n. 10, sulla disciplina dei suoli, se non contemplato, previo versamento alla Tesoreria comunale della tassa fissa di concessione di L. 20.000 (ventimila) di cui al presente Regolamento.

I proprietari di pozzi privati non possono distribuire l'acqua a terzi, tranne a coloro che sono convenuti nella richiesta di concessione.

ART. 6.

Le utenze di acqua derivate da escavazione di pozzi privati ad uso irrigazione agricola, da impianti di irrigazione a pioggia o da corsi d'acqua, anche per uso produttivo fatto salvo l'obbligo della preventiva autorizzazione dei competenti Organi dello Stato e della conseguente concessione comunale, di cui alla legge 10-5-1976, n. 319 e 28-1-1977, n. 10 e loro successive modificazioni, saranno disciplinate da apposito regolamento.

Fatti salvi gli oneri di cui alla legge 28-1-1977, n. 10 e successive modificazioni ed applicazioni, sono dispensati da tasse speciali di concessione comunale coloro i quali provvedano alle esigenze di irrigazione con raccolte e depositi di acque piovane. Tanto è concesso, ai sensi della legge 10-5-1976, n. 319 ai fini della tutela del suolo e dell'equilibrio ecologico.

ART. 7.

Il Comune ha facoltà di accordare concessioni, che non siano privilegiate, ai sensi e nei termini del presente Regolamento.

ART. 8.

Tutte le concessioni, di qualsiasi tipo, sono subordinate alle condizioni del presente Regolamento, fatte salve le concessioni per le quali sono previsti regolamenti speciali e per i soli aspetti non contemplati dal presente Regolamento.

ART. 9.

Il Comune rilascia concessioni di utenza di acqua potabile secondo il presente Regolamento.

ART. 10.

Coloro i quali, con diritto di proprietà o di gestione, sono dotati delle strutture di cui ai precedenti artt. 5 e 6 del presente Regolamento, sono tenuti a farne comunicazione entro giorni 60 dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 11.

Tutte le utenze di acqua potabile richieste possono essere accordate previo certificato sanitario, accompagnato da bolletta di versamento alla Tesoreria comunale dei diritti sanitari.

ART. 12

Gli scarichi di acqua di risulta, fatte salve le leggi sanitarie e la disciplina di cui al presente Regolamento, vanno considerati da apposito regolamento per la immissione degli scarichi privati nelle fogne pubbliche e per la concessione dei passi carrai, da compilarsi a cura del Comune.

ART. 13

I proprietari e gli inquilini di case per civili abitazioni, i proprietari e i gestori di attività commerciali, industriali e artigianali o produttive, che non siano di irrigazione agricola, debbono chiedere per ottenere, ove possibile, al Sindaco, la concessione di uso, con derivazione dal pubblico acquedotto, dell'acqua potabile necessaria ai bisogni domestici o ad uso di loro attività commerciali, industriali, artigianali o produttive, che non siano di irrigazione agricola.

Ogni appartamento o complesso commerciale, industriale, artigianale o comunque produttivo, che non sia di irrigazione agricola, non può essere servito da più di una concessione.

I proprietari di immobili o di complessi produttivi, titolari di concessioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, che cedano in fitto o in gestione, in tutto o in parte le abitazioni o i complessi di cui sopra, o che lascino la locazione e la gestione, hanno l'obbligo di di-

sdettare la concessione nel termine di giorni cinque dalla data di modifica di conduzione.

I subentranti, loro volta, per poter usufruire dell'uso di acqua potabile, debbono, nel termine di giorni cinque dall'inizio della locazione o della gestione avanzare al Sindaco nuova richiesta e, se ottenuta, stipulare col Comune nuovo contratto di concessione.

È fatto divieto di usare l'acqua potabile per usi agricoli, e, in ogni caso, per qualunque uso o destinazione che non sia quello determinato dal contratto di concessione.

ART. 14

La domanda di concessione, di cui agli articoli precedenti, va compilata, su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione comunale.

La domanda di concessione va regolata secondo le norme sul bollo vigenti alla data della richiesta, con l'apposizione di marca, annullata col bollo dell'Ufficio comunale.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) Cognome, nome, luogo e data di nascita del richiedente ;

b) Il di lui domicilio ;

c) L'indicazione della via e del numero civico dello stabile per cui è richiesta la concessione e, se lo stabile contiene più appartamenti, la individuazione dell'appartamento interessato ;

d) Se la richiesta è per uso domestico, deve contenere il numero delle persone facenti parte del nucleo familiare e delle altre persone che permanentemente vi partecipano ;

e) Se la richiesta è per altri usi, deve essere indicata l'esatta specificazione di essi ;

f) La dichiarazione che le acque di rifiuto saranno immesse nelle fognature stradali, secondo le norme tecniche e igieniche di legge ;

g) L'impegno del richiedente al rispetto di tutti gli obblighi ed oneri stabiliti dal presente Regolamento, del quale dichiarerà di avere piena conoscenza e di cui esigerà copia all'atto della stipula del contratto di concessione ;

h) La dichiarazione di consenso ad ogni esigenza di verifica e di ispezione, per l'accertamento di funzionalità e di normale uso dell'acqua da parte del Comune ;

i) La domanda deve essere sottoscritta direttamente dal richiedente, alla presenza del funzionario addetto, che ne convalida l'autenticità e, se trattasi di analfabeta, va sottoscritta con le stesse modalità, da due testimoni ;

l) Deve inoltre contenere il recapito del richiedente e la dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione di domicilio o recapito ;

m) Le istanze dei richiedenti che non siano essi stessi proprietari dei locali per i quali la concessione è richiesta, debbono essere accompagnate da regolare consenso scritto dei proprietari i quali a loro volta, dichiarino contestualmente di sottostare a tutte le condizioni del presente Regolamento, per la parte che li riguarda, anche per conto degli inquilini o dei concessionari.

ART. 15.

La concessione giornaliera d'acqua potabile per ogni

utenza ad uso domestico è determinata nella misura massima di l. 300, maggiorabile, per ogni persona costituente il nucleo familiare, oltre il richiedente di l. 100. Dopo le sei persone, l'aumento pro capite è determinato in l. 60.

La concessione minima è correlata alla richiesta.

Il consumo eccedente la misura della concessione andrà assoggettato al pagamento per eccedenza.

L'acqua per utenze private è erogata esclusivamente a mezzo misuratore installato dal Comune, secondo le norme del presente Regolamento.

ART. 16.

Le condutture per utenze private ad uso domestico, comunque dopo il misuratore, verso l'interno della casa non possono superare il diametro di 1/2 pollice per utenze domestiche. Le richieste per uso industriale, artigianale, commerciale o altre attività produttive, che non siano quelle per irrigazione agricola, debbono essere corredate da una relazione tecnica giustificativa del quantitativo d'acqua richiesta.

La concessione è valutata caso per caso, dall'Amministrazione Comunale, sentito, ove costituito, l'Ufficio tecnico comunale. Fino a che non sarà costituito l'ufficio tecnico, il Comune potrà sentire il parere del fontaniere comunale o, se necessario, di un tecnico appositamente incaricato dal Comune stesso a carico del richiedente.

Il concessionario di utenza d'acqua potabile per uso domestico ha l'obbligo di denunciare al Comune, entro il termine di giorni quindici dalla data in cui il fatto si verifica, ogni variazione del nucleo familiare per il conseguente adeguamento della concessione.

Allo stesso modo ha diritto di chiedere la maggiorazione di concessione per ogni accrescimento del nucleo familiare, secondo le misure determinate dal presente articolo.

ART. 17.

Il Comune ha facoltà di non accogliere le domande di utenza la cui concessione comportasse difficoltà tecniche di impianto di cui il richiedente non fosse disposto ad assumersene la spesa e le responsabilità, incluse quelle della costituzione di servitù.

L'utente dovrà sempre consentire le ulteriori necessarie servitù, ove nuove concessioni lo esigessero.

ART. 18.

La concessione è permanentemente soggetta ad essere modificata in rapporto al variare delle esigenze generali e alle eventuali successive modifiche del presente regolamento.

La concessione è limitata nel tempo e, fatti salvi i casi di risoluzione per inadempienza di rescissione per modifica di domicilio o di gestione, ha durata massima di anni nove. Allo scadere del nono anno, l'utente ha diritto di ottenere nuova concessione e con le prescritte modalità, revisione, previa verifica di validità dell'impianto privato, con i necessari adeguamenti, secondo le prescrizioni tecniche e sanitarie indicate dai competenti uffici comunali, il tutto a sue cure e spese.

ART. 19.

Il Comune, presa in esame la domanda, previo riscontro dell'esattezza di essa, nella determinazione di accoglimento, incarica il tecnico comunale di compilare il preventivo di massima della spesa occorrente per la derivazione della rete per la erogazione dell'acqua richiesta e accordata dalla condotta comunale e fino al posto di

installazione dell'apparecchio di misurazione e per il misuratore compreso.

In ciò si terrà permanentemente cura di proteggere dal deterioramento la rete principale di distribuzione, evitando la continua foratura della stessa e, perciò, l'impianto per la erogazione privata sarà allacciato al dispositivo di derivazione esistente nella zona.

Ove detto dispositivo mancasse, il preventivo di spesa comprenderà anche il costo per il suo impianto, secondo come il tecnico del Comune prescriverà al servizio della zona.

Il preventivo di spesa deve riguardare tutto quanto occorre alla derivazione e all'impianto, intendendo, con ciò, il materiale necessario, il lavoro relativo, compreso lo scavo e la sistemazione della sede stradale eventualmente interessata per la sua restituzione in pristino.

L'ammontare della spesa, dopo il visto di approvazione del Sindaco, sarà comunicato al richiedente, con invito ad effettuare il sollecito versamento presso la Tesoreria comunale, con regolare ordinativo di incasso, salvo conguaglio, a lavori eseguiti, di eventuale differenza tra il preventivo di massima e il costo effettivo dell'impianto prodotto.

Tutti i lavori di impianto sopradescritti, a cominciare dalla rete pubblica di derivazione e fino all'installazione del misuratore incluso, saranno eseguiti esclusivamente dal Comune direttamente o a sua cura sotto il controllo del tecnico comunale.

In attesa della costituzione dell'Ufficio tecnico, il preventivo tecnico e di spesa sarà compilato dal fontaniere del Comune, e ove occorra, con la collaborazione dello stradino comunale.

Se necessario, sarà affidato ad un tecnico apposita-

mente incaricato. Prima di ogni contatore sarà installato un idoneo sfiatatoio, secondo il giudizio tecnico.

Ai fini di cui al presente articolo, il Sindaco, ancor prima di dare l'incarico per la compilazione del preventivo, invita il richiedente ad effettuare presso la Tesoreria comunale e a titolo di acconto, un deposito di L. 50.000 (cinquantamila) per le spese tecniche. Detto deposito rimarrà acquisito alla Cassa Comunale qualora il richiedente, ottenuto il preventivo di spesa, rinunziasse alla concessione; sarà invece compensato per la differenza se la richiesta di concessione sarà confermata.

I dispositivi di derivazione, una volta installati, anche se a spesa degli utenti privati, rimangono di esclusiva proprietà e pertinenza comunale. La restante rete di derivazione, fino al misuratore incluso, sarà di proprietà del Comune, che ne terrà la manutenzione a carico dell'utente o degli utenti che ne sono serviti.

Nel caso in cui nuove utenze dovessero allacciarsi a reti di derivazione già installate, il nuovo richiedente dovrà sostenere la spesa necessaria al potenziamento della rete interessata.

I misuratori debbono essere installati in sito accessibile e protetto da ogni pericolo di danno atmosferico, da danneggiamento o manomissioni. L'utente, comunque, è sempre responsabile di ogni manomissione ed è tenuto, in caso di guasto, alla spesa di sostituzione del misuratore.

L'utente è altresì tenuto:

a) A consentire al Comune in ogni momento il controllo dell'impianto fino al misuratore incluso:

b) ad informare il Comune di ogni guasto o rottura che si verifichi alla rete o al misuratore che servono l'utenza di cui è titolare, appena il guasto si verifichi;

c) A consentire, ogni qualvolta occorre la lettura del misuratore.

ART. 20.

Il richiedente è tenuto, prima di ottenere la effettiva erogazione di acqua, che sarà eseguita dal fontaniere del Comune previo ordine scritto dal Sindaco, alla stipula del contratto di utenza.

ART. 21.

Il richiedente l'utenza dell'acqua è tenuto a versare alla Tesoreria comunale, con ordinativo di incasso, la somma di L. 20.000 (ventimila), a titolo di diritto fisso di attacco acqua, prima della stipula del contratto, più spese di contratto, modulario, e copia regolamento in L. 2000.

ART. 22.

Il quantitativo di acqua determinato nella concessione, costituisce per l'utente impegno di minimo consumo da pagare alla Tesoreria del Comune.

ART. 23.

Il Comune può per giusto motivo, revocare la concessione in qualunque momento, procedere alla lettura del misuratore e alla interruzione della fornitura.

ART. 24.

L'utente può disdire il contratto per giusto motivo, in qualunque periodo dell'anno, facendone richiesta al Sindaco con preavviso di almeno quindici giorni.

Il Sindaco, valutato se c'è il giusto motivo, accetta la disdetta dopo che l'utente abbia versato alla Tesoreria

del Comune quanto dovuto, previa visione, da parte del tecnico del Comune, della integrità dell'impianto di derivazione e del misuratore, quindi dispone la interruzione di erogazione dell'acqua.

ART. 25.

Nei casi di cui all'art. 23 e 24 del presente Regolamento, l'utente è tenuto a versare alla Tesoreria comunale, con ordinativo di incasso:

- 1) l'intera quota annua di diritto fisso, di cui all'art. 15 del presente Regolamento;
- 2) l'intera quota annua di manutenzione;
- 3) il canone di abbonamento per dodicesimi. Le frazioni di mese inferiori a giorni quindici non vanno considerate, mentre sono considerate intero mese le frazioni che vanno da quindici giorni in su.
- 4) l'eventuale eccedenza rapportata per mensilità.

ART. 26.

Nei casi di cui ai precedenti articoli 23, 24 e 25, ove l'utente non provveda entro il termine di giorni dieci ai versamenti dovuti, il Sindaco dispone la riscossione coattiva, con iscrizione a ruolo, maggiorando del 10% le somme dovute per spesa di esazione, con l'aggiunzione degli interessi legali.

ART. 27.

Ai fini della manutenzione ordinaria della rete di derivazione, il Comune si sostituirà ai privati. L'utente, a titolo compensativo, verserà al Comune, anticipatamente e

in uno col pagamento del canone dovuto per il consumo minimo garantito, la somma fissa annua di L. 1000 per tenuta e manutenzione dell'impianto.

Il presente articolo non impegna il Comune per interventi eccezionali, rifacimenti anche parziali e potenziamenti delle derivazioni, che rimangono sempre a carico degli utenti, secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

ART. 28.

La lettura dei misuratori sarà fatta ogni quadrimestre e precisamente, nei mesi di maggio, settembre e gennaio da un incaricato del Comune.

Detto incaricato è tenuto a rilasciare all'utente o ad altra persona facente parte del nucleo familiare una copia della bolletta di accertamento, previa firma della matrice per accettazione, da parte dell'utente e della persona che assiste all'accertamento.

Nel caso che l'utente sia analfabeta o non vi sia persona abilitata a sottoscrivere, fa fede l'accertamento dell'incaricato comunale.

L'incaricato osserverà la regolarità dell'utenza e segnalerà volta per volta al Sindaco e all'ufficio tecnico del Comune le irregolarità riscontrate, facendone nel contempo, annotazione sulla bolletta di accertamento e sulla relativa matrice. Egli è personalmente responsabile dei dati riscontrati. Ove necessario, chiederà il preventivo sopralluogo del tecnico del Comune il quale presenterà al Sindaco i suoi rilievi.

Il computo del consumo viene effettuato senza compensazione fra i quadrimestri. Il consumo superiore a quello stabilito dalla concessione costituisce per ciascun quadrimestre eccedenza.

ART. 29.

L'apparecchio misuratore dell'acqua del tipo adottato dal Comune, che ne cura l'installazione a mezzo di proprio tecnico, fa carico al concessionario che ne deve pagare in anticipo il costo, compreso IVA, come da fattura di acquisto maggiorato del 20% per spese di trasporto installazione e piombatura.

Esso deve essere contrassegnato da un numero di matricola, che va riportato sul contratto di utenza e sui registri comunali, e il segno distintivo del Comune.

Esso rimane di proprietà del Comune. L'apparecchio misuratore deve essere piombato a cura del tecnico del Comune.

In casi di guasto il misuratore va sostituito a carico dell'utente dal tecnico del Comune, secondo le modalità del presente articolo, con l'annotazione della matricola del nuovo misuratore.

I misuratori guasti, di cui si è curata la sostituzione, vanno consegnati al tecnico del Comune, il quale ne tiene custodia responsabile fino a che il Comune non avrà disposto la loro riparazione o demolizione, di che il tecnico custodirà ogni documentazione e verbalizzazione.

Nel caso di rotture o guasti provocati, fatti salvi i provvedimenti di legge, l'intero importo per la sostituzione del misuratore sarà raddoppiato, mentre, sempre per guasti provocati, la riparazione prescindere dal contributo compensativo di cui all'art. 27 del presente regolamento e cadrà a totale carico del responsabile, secondo il normale computo del tecnico del Comune.

ART. 30.

Gli impianti di utenza dell'acqua potabile, dalla

presa stradale al misuratore compreso, diventano di proprietà del Comune e non possono essere manomessi senza l'ordine scritto del Sindaco.

Anche il tecnico del Comune, prima di intervenire su qualsiasi struttura dell'intero acquedotto, deve ottenere il preventivo ordine del Sindaco, o, se l'intervento riveste carattere di urgenza, subito dopo l'intervento ne deve informare il Sindaco, dandone relazione giustificativa, se richiesta anche scritta, e, se necessario, dandone la disposizione pratico operativa. Gli spostamenti richiesti dagli utenti per giusto motivo, possono essere concessi a spese del richiedente ed eseguiti a cura del Comune, sempre che se ne conservi o migliori la funzionalità che rimangano impregiudicati i diritti di servizio.

ART. 31.

La decorrenza dei contratti di utenza è quella della data del contratto, e, salve le quote fisse, il consumo è calcolato ai sensi degli artt. 28, 33, 48, del presente Regolamento.

ART. 32.

Il Comune istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1978, a cura dell'ufficio acquedotto:

- a) una pandetta generale delle utenze concesse;
- b) uno schedario alfabetico della stessa utenza con annotazione del numero dell'utenza, della matricola del misuratore, degli altri dati contrattuali, delle variazioni che intervengono durante l'utenza e della sua risoluzione;
- c) un registro di repertorio dei contratti di concessioni;

d) il ruolo permanente della riscossione anticipata delle somme dovute per i minimi garantiti per contratto;

e) un registro di entrata e di uscita;

f) un consuntivo annuale sulla gestione delle utenze private.

ART. 33

Per ogni nuova concessione, assieme all'ordinativo di incasso, il Sindaco emette ordine di iscrizione a ruolo per la riscossione immediata della somma anticipata dovuta dal nuovo utente.

ART. 34

Ai sensi dell'art. 48 del presente Regolamento, le somme relative al minimo garantito contrattuale vengono versate dall'utente al Tesoriere comunale, per esazione ruolo, anticipatamente all'inizio di ogni quadrimestre.

Le somme dovute per consumo eccedente vengono rimosse a mezzo ruolo, per ogni quadrimestre, posticipatamente.

ART. 35

È vietata ogni forma di subconcessione di uso dell'acqua potabile di cui al presente Regolamento.

ART. 36

È anche stabilito che per uno stesso fabbricato tutte le utenze reali o potenziali vadano innestate su una sola condotta di derivazione e che ogni nuova utenza non dovrà compromettere la validità delle precedenti concessioni.

Ai fini di cui al comma precedente del presente ar-

ricolo, i preventivi per la installazione di reti di derivazione per utenze private debbono essere rapportati alle esigenze dello stabile, dell'isolato o della zona, a insindacabile giudizio del Comune. E ciò vale o che trattasi di uno che di diversi proprietari.

ART. 37

L'utente, per conto ed a spese del quale venne provveduto alla prima derivazione, non ha diritto ad alcuno indennizzo da parte degli utenti successivi, per la circostanza che la condotta è divenuta di proprietà del Comune subito dopo che essa è stata eseguita.

ART. 38

Gli utenti che esplicano attività industriale, commerciale, artigianale e comunque produttiva, che non sia per irrigazione agricola, per le quali attività è determinato l'uso dell'acqua, debbono avere per questa apposito contatore, distinto da quello per uso domestico.

ART. 39

Qualora per uno stabile la condotta di derivazione dovesse in prosieguo divenire insufficiente, la installazione di un nuovo tubo conduttore a diametro maggiore fa carico all'utente che ne ha determinato la necessità.

ART. 40

I richiedenti l'uso dell'acqua potabile per appartamenti già provveduti di misuratore, sono tenuti alla sola stipula del contratto di concessione ed al pagamento delle relative spese, nonchè al pagamento anticipato del diritto fisso di attacco di lire ventimila con l'iscrizione a ruolo per i canoni dovuti e diritti fissi per la manutenzione.

ART. 41

Gli attraversamenti stradali per la provvista di acqua agli utenti privati vanno eseguiti con materiale di ghisa, la portata di tubi e tutto quanto si riferisce alla portata tecnica dell'impianto, sono determinati esclusivamente dal Comune. Essi saranno maggiorati in maniera da evitare prevedibili nuove rotture della sede stradale.

ART. 42

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, e ogni qualvolta si rende obbligatorio il rinnovo contrattuale, gli utenti già in esercizio e in regola con tutte le norme contrattuali, sono esonerati dal pagamento dei diritti fissi di attacco, mentre sono tenuti al rispetto di tutte le altre condizioni introdotte dal presente Regolamento.

Coloro invece che si trovassero ad usare l'acqua potabile senza contratto o comunque in difformità del contratto o delle norme determinate, salvo i normali provvedimenti di Legge, andranno assoggettati al pagamento raddoppiato di tutte le somme non pagate, compreso il consumo presunto da calcolarsi in rapporto alla consistenza del nucleo familiare e al presumibile periodo di utenza abusiva irregolare; coloro i quali, entro un mese dall'approvazione del presente Regolamento chiedessero la regolarizzazione della utenza, godranno del condono.

ART. 43

Tutti i lavori ed impianti di condutture, distribuzione ed erogazione dell'acqua dopo il misuratore, saranno eseguiti liberamente a cura e spese dell'utente, sempre che siano eseguiti nel pieno rispetto delle norme istituite dal presente Regolamento.

ART. 44

Chiunque, nel proprio o altrui interesse, attenti in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione alla integrità e al perfetto funzionamento dell'acquedotto, o della distribuzione idrica, sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria ai sensi del vigente Codice Penale.

ART. 45

Gli agenti municipali e gli incaricati del servizio idrico hanno libero ingresso nelle abitazioni e negli stabili, per il controllo e la lettura dei contatori e per ogni altro accertamento sulla regolarità della utenza.

Le operazioni di cui sopra saranno eseguite alla presenza degli interessati o di chi legalmente li rappresenta. Il processo verbale, redatto in duplice copia, di cui una da consegnare all'interessato o da chi legalmente lo rappresenta, costituirà prova incontestabile dei rilievi effettuati. Pertanto, l'utente o chi per lui, prima di sottoscrivere il verbale per accettazione, ha diritto di far risultare nel verbale i suoi eventuali rilievi ed osservazioni. In mancanza di questi ultimi, il verbale è da ritenersi accettato a norma di Legge.

In caso di contestazioni, ambo le parti possono farsi assistere da un tecnico o da un avvocato, secondo le necessità, anche in contraddittorio.

L'utente è comunque obbligato a sottoscrivere il processo verbale.

ART. 46

In caso di trasferimento dell'utente, il proprietario dello stabile rimarrà responsabile dell'impianto compreso il misuratore, fino a che non subentrerà una nuova utenza.

ART. 47

In qualunque tempo venisse a mancare la somministrazione dell'acqua, in tutto o in parte, per restauro dello acquedotto, per forza maggiore e per qualsiasi altra causa, prevedibile ed imprevedibile, gli utenti non avranno diritto ad alcuna indennità per danni e interessi di sorta, con diritto all'esonero del pagamento di quanto contrattualmente dovuto in stretto riferimento al periodo di mancanza di acqua, quando tale periodo superasse i trenta giorni consecutivi.

Analogamente gli utenti non hanno nulla a pretendere per danni ed interessi in caso che diminuzioni o aumenti di pressione nella distribuzione dell'acqua possano incidere negativamente su servizi e cose. Neppure hanno nulla a pretendere per danni dovuti ad insufficienze tecniche dell'impianto, di cui debbono comunque fare segnalazioni al Comune. Se le insufficienze tecniche vanno a riscontrarsi sulla rete di distribuzione dalla quale l'utenza è servita, i lavori di revisione, integrazione e modifica vanno fatti a cura del Comune ed a carico dell'utente, secondo le modalità determinate col presente Regolamento.

COSTI DI VENDITA DELL'ACQUA POTABILE

ART. 48

Il canone dell'acqua è il seguente:

- a) acqua potabile per uso domestico
garantito contrattuale, al mc. L. 63 ;
- b) acqua potabile per uso domestico,
per eccedenza contrattuale L. 108 ;
- c) acqua potabile per uso produttivo,
senza minimo contrattuale L. 108 ;
- d) acqua per uso edilizia L. 108 ;
- e) acqua potabile per uso Enti Pubblici
e forze Armate, al mc. L. 108 ;
- f) per le Opere pie, assistenziali o di beneficenza, è
accordata una riduzione del 30% della tariffa ordinaria,
secondo gli usi previsti ed il prezzo relativo, che pertanto
risulta la seguente:

Per ogni mc. per uso domestico, minimo contrattuale L. 44,10.

Per ogni mc. per uso domestico in eccedenza L. 65,60.

Gli utenti di acqua, per uso costruzione sono tenuti al pagamento anticipato della somma di L. 60.000 per minimo garantito consumo acqua uso costruzione.

La tariffa di cui alla lettera d) del presente articolo verrà applicata limitatamente al periodo necessario per la

costruzione dell'immobile non oltre la licenza di abitabilità e non oltre la durata della concessione edilizia e la erogazione può essere rifiutata per gli stessi motivi per i quali può essere rifiutata la concessione di acqua potabile, può essere limitata o interrotta in rapporto alle primarie esigenze di approvvigionamento pubblico di acqua potabile.

ART. 49

Per le opere pie, assistenziali o di beneficenza esistenti nel territorio del Comune, è accordata una riduzione del 50% sulle tariffe ordinarie secondo gli usi previsti ed il prezzo relativo indicato negli articoli precedenti, limitatamente al quantitativo concordato nel contratto di utenza e sempre che l'acqua venga utilizzata ai fini istituzionali dell'Ente.

ART. 50

Il canone annuo di manutenzione della conduttura e del misuratore vengono riscossi in unica rata anticipata col ruolo del primo quadrimestre.

ART. 51

Gli utenti d'acqua per uso produttivo di cui al presente contratto, per i quali non è determinato il minimo garantito contrattuale, sono tenuti al pagamento della somma dovuta per ogni semestre di consumo, con emissione di ruolo a parte.

Il canone annuo di manutenzione viene riscosso col ruolo del primo semestre.

P E N A L I T À

ART. 52

Sono istituite le seguenti penalità per le inosservanze alle norme del presente Regolamento :

a) l'uso e la destinazione dell'acqua potabile a scopi diversi da quelli indicati nel contratto di utenza, sono puniti con ammenda da L. 10.000 a L. 50.000 ;

b) la indicazione inesatta di notizie, fatta nella domanda di concessione di utenza dell'acqua, è punita con una ammenda da L. 5.000 a L. 20.000, oltre alla imposizione del pagamento del canone di consumo per la differenza del quantitativo d'acqua tra quello richiesto e quello che era dovuto, nella misura doppia rispetto al costo conteggiando dalla data del contratto, o, se certamente determinabile, dalla data in cui la discordanza è cominciata ;

c) le manomissioni, le sottrazioni ed i guasti volutamente apportati vanno denunciati all'autorità giudiziaria e, in ogni caso, vanno indennizzati al Comune secondo la valutazione insindacabile determinata dal Comune stesso ;

d) l'ingiustificato ed arbitrario impedimento dell'accesso agli agenti ed agli incaricati della vigilanza e del controllo di impianti e misuratore è punito con ammenda determinata nella misura che va da L. 10.000 a L. 50.000, oltre i procedimenti di legge ;

e) il mancato pagamento del canone comporta l'immediata sospensione della utenza, mentre si procederà per via coattiva alla riscossione delle somme dovute e non pagate, aumentate delle spese di esazione.

ART. 53

Le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento debbono essere rilevate dal personale addetto al servizio dell'acquedotto, oltre che dagli agenti municipali. La contestazione delle relative contravvenzioni sarà operata a cura del Sindaco.

ART. 54

Gli Agenti municipali sono tenuti alla vigilanza su questo, come sugli altri servizi comunali.

ART. 55

Per una più completa e pertinente vigilanza e gestione, il Comune provvede al servizio dell'acquedotto e della distribuzione idrica a mezzo di apposito personale, sempre più qualificato anche sul piano della progettazione e del perfezionamento tecnico, a grado a grado che sarà consentito di migliorare gli uffici comunali.

ART. 56

Il Comune può provvedere ad ispezioni, controlli, visite, ecc., oltre che a mezzo del personale dell'acquedotto, anche a mezzo degli Agenti municipali e di altro personale di ufficio che giudichi più idoneo.

ART. 57

Il Comune può disporre la lettura dei misuratori in ogni tempo che se ne ravvisi l'opportunità.

Il Comune provvede a mezzo del proprio personale tecnico alla sorveglianza, manutenzione e riparazione dell'intero acquedotto e di tutte le derivazioni principali e secondarie, compresi i misuratori.